

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1563		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1563		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine. (2952)	1564	PITZALIS: Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per quanto concerne le carriere direttive del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato. (2202)	1575
PRESIDENTE	1564, 1565, 1566, 1570, 1571, 1573, 1574	PRESIDENTE	1575, 1577
GRILLI GIOVANNI	1564, 1566, 1567, 1568, 1569	MAROTTA VINCENZO	1575, 1576
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574	ARMAROLI	1575, 1576
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1571, 1573, 1574	RAUCCI	1575, 1576, 1577
ZUGNO	1566, 1567, 1568, 1571, 1573	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1575, 1576, 1577
MARZOTTO	1569	ANZILOTTI, <i>Relatore</i>	1575, 1576
SERVELLO	1571	GRILLI GIOVANNI	1576, 1577
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		ZURLINI	1577
Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (3294);		Votazione segreta:	
ROBERTI ed altri: Riconoscimento in favore degli Ispettori generali tecnici o Direttori di stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica di Ispettori superiori tecnici prima della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dell'anzianità posseduta in tale precedente loro qualifica. (555);		PRESIDENTE	1578

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bima e Maxia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Coggiola e Maxia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Caponi e Marotta Vincenzo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine (2952).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze, Trabucchi, di concerto col Ministro del bilancio, Pella, col Ministro del tesoro, Taviani, e col Ministro dell'industria e commercio Colombo: «Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella precedente seduta in cui venne discusso il provvedimento, è stata esaurita la discussione generale e poiché nessun altro chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

La detta imposta è sostitutiva:

a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazioni. Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge

25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li hanno costituiti e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto sopra disposto;

b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria A su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni ».

GRILLI GIOVANNI. È stato da me presentato un primo emendamento che prevede la soppressione del comma b) e, in via subordinata un emendamento sostitutivo di parte di detto comma.

PRESIDENTE. Do lettura delle proposte di emendamento di cui ha dato testé notizia l'onorevole Grilli Giovanni:

« Sopprimere il comma b).

« Al comma b) dell'articolo 1, sostituire le parole: dell'imposta di ricchezza mobile, con le parole: di metà dell'importo dell'imponibile di ricchezza mobile ».

Questo secondo emendamento, è naturalmente, in via subordinata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Prendo in considerazione gli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore. .

Accetto il primo di essi: « All'inizio del secondo comma sopprimere l'articolo " la " ».

Accetto anche il secondo emendamento così formulato:

« Al secondo comma, dopo le parole: del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, aggiungere le parole: del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 ».

Ciò significa aggiungere l'I.C.L.E. (Istituto per il credito del lavoro italiano al-

l'estero) e dopo le parole: « del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 », aggiungere le altre: « del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Debbo ritenere si sia trattato di una dimenticanza.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sostanzialmente, per quelli che non hanno seguito la relazione fatta dall'onorevole Togni, qui ci sono due tipi di istituti, quelli che fanno soltanto crediti a medio termine e per i quali l'imposta in abbonamento è relativa a tutta l'attività dell'Istituto, e gli altri istituti per i quali l'abbonamento riguarda soltanto alcuni atti, cioè quelli che sono inerenti alle operazioni a medio termine. Fra quelli la cui attività generale è considerata oltre al credito a medio termine, la proposta del Relatore è di introdurre anche l'I.C.L.E. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane istituita presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio. Il Ministero aveva avuto una certa perplessità per la Cassa per il credito alle imprese artigiane, in quanto essa fa anche crediti a breve scadenza, a tre o quattro mesi. Ma poiché, in sostanza, si vuole facilitare un po' questa Cassa, sempre un po' debole, dal punto di vista dei contributi governativi, e si tiene conto che questa Cassa, in via di massima, dovrebbe fare crediti a medio e lungo termine, accediamo in conseguenza alla proposta dell'onorevole Togni di introdurre fra questi istituti che hanno l'abbonamento completo anche la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Al secondo comma vi è una questione formale. Bisogna sostituire le parole: « in conformità delle norme legislative che li hanno costituiti e degli statuti », con le parole: « in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti ».

Nella lettera b) abbiamo regolato la questione, chiarendo che l'imposta pagata in abbonamento copre anche l'imposta di ricchezza mobile di categoria A sulle obbligazioni, non la imposta di categoria B sulle attività dell'istituto, la quale deve essere sempre fuori questione. E, per quanto riguarda l'imposta di categoria A, si è detto che sono esenti non solo gli interessi pagati sulle obbligazioni, buoni fruttiferi e certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, ma anche gli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero. È questo ad esempio il caso dell'I.C.L.E. che è collegato con la Banca europea di investimenti, e della Cassa artigiana di credito per

piccole industrie che ha fondi forniti dallo Stato. Anche gli interessi sui fondi forniti dallo Stato e quelli sui fondi trasmessi dall'estero sono quindi compresi nell'abbonamento. Credo che probabilmente non ci fosse nemmeno bisogno di dirlo, ma in ogni modo si è voluto chiarire completamente la cosa.

PRESIDENTE. Poi abbiamo ancora quelle dell'articolo 4.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. All'articolo 4 si stabilisce che, fermo il fatto che tutti gli istituti, senza discussione debbono pagare sul reddito di categoria B, si vorrebbe che rimanesse invariato il trattamento tributario previsto dalla legge del 1946 e dalla legge del 1947, per i finanziamenti per il ripristino di impianti delle imprese industriali di interesse generale e quelli relativi alla agricoltura, per un credito di 30 milioni di dollari fatto, a suo tempo, nel 1947. Questo per operazioni che già sono effettuate e che, essendo già in corso di svolgimento, si disse, che dovevano rimanere in situazione invariata per non alterare questioni che possano riguardare il passato. Con qualche riserva si potrebbe accettare tale punto.

L'onorevole Relatore ha domandato anche cosa succede di tre nuovi tipi di crediti che dovrebbe fornire e possa aver fornito la Cassa per il Mezzogiorno. Riteniamo che se ciò si vuole includere nella legge, lo si possa fare ma non risulta siano state emesse obbligazioni o fatte operazioni di questo genere. Per noi, nulla è innovato per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno. Se si vuole includere questo punto nella legge, ripeto, lo si può fare.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la Banca europea per gli investimenti; invece, è pacifico che il credito all'esportazione, come tutti gli altri, rientra nella legge per il credito a medio termine.

PRESIDENTE. Con lo stesso trattamento tributario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La Banca europea per gli investimenti ha un regolamento tutto suo. La Cassa del Mezzogiorno, ha sue norme, ma il credito all'esportazione vi può rientrare.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Credo sia intenzione del Governo mantenere salvo il trattamento speciale creato con la legge per le autostrade.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche quello è un provvedimento un po' particolare.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. È un provvedimento adottato dopo la redazione del disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Possiamo dire che, al riguardo, nulla è innovato.

GRILLI GIOVANNI. Desideravo un chiarimento. L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero mi è noto solo di nome e debbo dire che, sulle operazioni che esso compie, non sono molto informato. Vorrei sapere dal Ministro o dal Relatore quali operazioni compie ed a favore di chi.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Si può desumere dalla legge istitutiva:

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148:

« È costituito l'« Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » avente per scopo:

a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazione all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali ed, eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero;

c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, quale parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma precedenti; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obiettivo ora indicato, nonché di raccogliere notizie relative al movimento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma a) e b) quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente, anche per quelli eseguiti nel Regno, purché destinati, questi ultimi, a servizi statali di assistenza diretta degli emigranti.

L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero nei centri maggiori di emigrazione ».

GRILLI GIOVANNI. L'elencazione dei compiti potrebbe essere aggiornata.

PRESIDENTE. La parte riguardante questioni connesse a situazioni superate non ha più valore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Fino ad un certo momento, prima dell'instaurazione del fascismo — per risalire nel tempo — l'Istituto aveva vari compiti e concedeva anche crediti che col lavoro italiano all'estero non entravano molto.

GRILLI GIOVANNI. Non è così anche ora, per caso ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Posso escluderlo. Prima del 1922, come dicevo, aveva diversi compiti; questo lo ricordo perché l'Istituto aveva concesso finanziamenti a tassi altissimi. Successivamente, durante il fascismo non so cosa abbia fatto. Adesso ha avuto dalla Banca europea per gli investimenti, delle possibilità ed ha fatto delle operazioni che, veramente, debbono essere connesse con questo sistema. Per esempio, e questo dico a titolo di cronaca, ha finanziato la costruzione dei centri di raccolta emigranti; ad esempio, quello di Verona, per il quale quel comune ha avuto il credito necessario per detto centro che poi è a disposizione del Ministero e, se non erro, l'Istituto ha finanziato anche il centro emigranti di Napoli.

GRILLI GIOVANNI. La ringrazio per il chiarimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Bima all'articolo 4:

« È sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario. Del resto l'onorevole Bima non è presente.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. In relazione ad un argomento che è già stato trattato, rimane da osservare, oltre alla variazione del comma dell'articolo 1 in base alla quale il Ministro ha accettato di includere i predetti Istituti, a base della concessione, che per il testo governativo, l'imposta di abbonamento sostitutiva si riferisce alle tasse indirette relative agli affari mentre dovrebbe coprire anche la ricchezza mobile di categoria A.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No, perché in questo modo si sostituisce l'imposta di categoria A, anche in quanto vi sia una durata minima. La questione è stata studiata in questo modo con la Banca d'Italia, quindi direi che è opportuno non muovere eccezioni.

ZUGNO. Onorevole Ministro, io avevo presentato un emendamento all'articolo 1, che mira ad includere nell'abbonamento non sol-

tanto i tributi diretti, ma anche l'imposta di ricchezza mobile categoria A, afferente non solo ai finanziamenti a medio e lungo termine, ma a tutta l'attività statutaria. Altrimenti avremmo una parte di attività per cui si deve pagare in abbonamento e un'altra parte che deve essere assoggettata ai normali tributi. L'abbonamento d'altronde si può commisurare non solo sull'importo dei finanziamenti, ma su tutto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È un punto grave di discussione. Sta bene per quello che si riferisce al credito a medio termine. Ma le altre operazioni possono essere operazioni normali di prestito, per le quali non mi pare si possano applicare speciali facilitazioni.

ZUGNO. Io parlavo non soltanto delle operazioni a medio termine, ma anche delle operazioni a lungo termine.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma se sono operazioni svolte non con azioni del tipo fruttifero o certificati di deposito, si tratta di operazioni normali per le quali chi presta deve pagare. Mi pare che convenga lasciare le cose come sono, e quindi lasciare le facilitazioni dove si fa la ricerca del denaro con i buoni fruttiferi ricorrendo direttamente al pubblico; ma per quelle che sono operazioni di finanziamento che diventano praticamente prestiti fatti da altri enti o casse di risparmio o altro a questi istituti, è evidente che bisogna seguire le regole generali per le operazioni di prestito.

GRILLI GIOVANNI. Vorrei spiegazioni su di un altro emendamento, non so se presentato dal Ministero o dal collega Togni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ci sono emendamenti del Ministero. Vi sono degli emendamenti che io ho accettato.

GRILLI GIOVANNI. Vorrei conoscere quali sono i crediti all'esportazione che si vorrebbe ammettere a godere del beneficio. Ed inoltre vorrei sapere quali siano le operazioni in dollari U.S.A., dal 1947 in poi. Sono questioni che non sono state illustrate.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Ne ho parlato nel corso della mia relazione. Comunque non ho niente in contrario a fornire qualche altro chiarimento. Le operazioni richiamate con l'articolo 6 del decreto legislativo del 1946, n. 449, e l'articolo 11 della legge 1947, n. 891, sono determinate operazioni per le quali è stata concessa l'esenzione totale da ogni imposta presente e futura. Si riferivano ad alcune operazioni fatte nel dopoguerra anche a seguito di convenzioni internazionali, quali appunto il prestito di cento

milioni di dollari con la Export Import Bank ed altre successivamente ad esse assimilate. Il punto su cui deve essere assolutamente chiara la presa di posizione della Commissione è questo: vi è una serie di titoli che sono stati dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura, secondo la formula classica che regge il trattamento tributario di una quantità di altri titoli sul mercato finanziario, come ad esempio tutti i titoli dello Stato. Se noi ora, per colpirli con lo 0,15 per cento per ogni 100 lire, tocchiamo una situazione di questo genere, rischiamo veramente di minare il credito e la fiducia di cui gode una massa enorme di titoli che presentemente hanno la stessa caratteristica. Quella che sto esponendo è una questione pregiudiziale, una questione di correttezza e di rispetto per quelle determinate aspettative e solenni promesse verso il pubblico che sono alla base del mercato finanziario dei titoli di Stato. Evidentemente le operazioni che prima consideravamo nel momento in cui sono state fatte furono ritenute di tale interesse nazionale da renderle esenti dal pagamento delle aliquote dello 0,5, 0,7 e 0,10 per cento allora vigenti. La Camera dovrebbe rendersi conto di tutte le conseguenze gravissime che si avrebbero se si dovesse toccare il trattamento di determinati titoli che sono stati dichiarati solennemente e totalmente esenti.

ZUGNO. Nell'ultimo comma del mio emendamento ho detto: « Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio ». Si tratta di un necessario riferimento.

Credo però che non possa dare un buon risultato il voler dividere in due l'attività di istituti, che hanno un 95 per cento di operazioni a medio e lungo termine, e soltanto una piccolissima parte di operazioni a breve termine, facendo pagare una parte secondo le norme comuni e l'altra in abbonamento. È molto più facile in questi casi ragguagliare l'abbonamento a tutta l'attività statutaria, a tutto il capitale della società.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Noi abbiamo posto il problema del modo con cui questi istituti ricorrono al credito, cioè o per emissione di buoni o per emissione di obbligazioni. E per questi sistemi di ricorso al credito si fa un trattamento particolare. Ma se invece questi istituti si trasformano praticamente in istituti che vanno a chiedere denaro ad altri istituti che l'investono a loro mezzo, allora qui andiamo fuori del tipo normale delle operazioni che devono fare, e si intravede veramente un sistema di investimenti di altri istituti attraverso gli istituti e

le sezioni specializzate, con un rapporto di credito e debito che non è più corrispondente alla forma del medio credito, ma è un rapporto di credito e debito normale. Ecco perché su questo punto vi pregherei di lasciar stare la regolamentazione della ricchezza mobile.

Sono d'accordo completamente per il gratuito patrocinio. Penso che non vi si farà ricorso, ma comunque è ammesso. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questo punto.

L'onorevole Zugno ha posto anche un'altra domanda ed è quella determinata dal fatto che per la prima volta ammettiamo un deconto della quota rischi e lo vorrebbe aumentare. Vorrei pregarlo di essere soddisfatto di quanto accordato; è la prima volta che si ammette nel calcolo degli utili, la detrazione per la quota rischi.

GRILLI GIOVANNI. Cosa veramente straordinaria!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È la prima volta.

ZUGNO. È una decisione saggia!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La ragione per cui non noi, ma la Banca d'Italia ha chiesto che si intervenisse con questa norma la si deve ricercare proprio nell'intendimento di rafforzare la situazione di questi Istituti affinché essi non abbiano a ridurre il credito alle sole operazioni ultra garantite nel timore di una eccessiva severità nella formazione del credito. È vero che l'Istituto di vigilanza tende a questo, ma, ammesso che in queste operazioni che a volte sono operazioni a favore di categorie particolari, vi sia un elemento di rischio maggiore che nelle altre, si doveva, conseguentemente tenerne considerazione.

GRILLI GIOVANNI. Ma allora concediamola a questi Istituti, non a tutti. All'I.M.I. per esempio!

ZUGNO. Parlo degli istituti che compiono operazioni a lungo termine per le quali i rischi sono in relazione alla durata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiedere all'onorevole Zugno di non voler allargare una eccezione. Riterrei di lasciare invariato il testo.

ZUGNO. L'ultimo emendamento da me presentato ha la stessa finalità dell'emendamento presentato dall'onorevole Relatore: mantenere per le operazioni che già sono in corso, le aliquote di imposta nella misura che esisteva al momento nel quale l'operazione è stata effettuata.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. La finalità del mio emendamento è diversa in

quanto riguarda l'esenzione di operazioni che hanno goduto di espressa esenzione totale, per le ragioni soprattutto, che prima ho richiamato, ma solo per quelle.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche l'onorevole Presidente ha presentato un emendamento e vorrei pregarlo di non volermene se mi dichiaro contrario. Con esso si vorrebbe mantenere, per il Consorzio di credito per le opere pubbliche, il trattamento attuale. Se dobbiamo fare dell'ordine, dobbiamo farlo per tutti, non fare eccezioni, istituto per istituto o operazione per operazione, altrimenti si ritorna da capo nella situazione precedente. Salvo le eccezioni particolari proposte, pregherei, per il resto, di non insistere in modo che il provvedimento rimanga quale esso è.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Se l'onorevole Ministro permette, vorrei far considerare il mantenimento delle aliquote per le operazioni del Consorzio suddetto il quale deve limitare la propria attività agli enti pubblici e ha tra l'altro provveduto al finanziamento anche del « Piano verde ».

Concordo sull'emendamento presentato, secondo il quale, per le operazioni in corso permane l'aliquota di imposta nella misura sinora prevista in quanto si tratterebbe, altrimenti, per lo Stato, di una partita di giro di un aggravio per comuni e province.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se si potesse dire che dopo aver ammesso questo Istituto sarebbe accettato l'impegno assoluto di non proporre altri, direi di sì ma sono sicuro che dopo sorgerebbero altre richieste.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Esclusivamente per le operazioni in corso fino ad oggi!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Verranno altre richieste: Casse di risparmio, Istituti di credito fondiario. Non avrei difficoltà particolari ma sono certo che seguiranno altri emendamenti!

GRILLI GIOVANNI. Mi richiamo a quanto stamane è accaduto ed a quanto ha detto l'onorevole Ministro, che ci pone di fronte ad una minaccia molto seria. Vi sono molti Istituti, già compresi nella legge, che saranno esentati dall'imposta di ricchezza mobile per gli interessi che percepiranno. Sono una infinità e in questa seduta ne abbiamo visti aggiungere altri per cui stiamo facendo una cosa strana: coloro che concederanno fondi ad una gran parte di Istituti di credito saranno esentati dal pagamento della ricchezza mobile. È questa una cosa profondamente immorale. D'altro conto, con le do-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

mande presentate stamane e quelle che verranno in seguito, è stata aperta una breccia che si allargherà senz'altro.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. La legge in esame riduce le esenzioni per la ricchezza mobile.

GRILLI GIOVANNI. Già adesso l'onorevole Ministro diceva che stiamo facendo di ogni gatto un gatto bigio, cioè che vorremmo rendere tutti uguali questi istituti che godono dei benefici previsti dalla legge. Vediamo l'I.M.I. che, se non mi inganno, per lo più fa operazioni verso i grandi industriali e vediamo la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ma è possibile che si tratti l'I.M.I. come la Cassa per il credito alle imprese artigiane? Vediamo le aziende che forniscono denaro alla Fiat e alla Pirelli trattate alla stessa stregua di quelle che dovrebbero fornire capitali alle industrie del Mezzogiorno non ancora sorte. Ma è possibile fare una cosa di questo tipo in sede fiscale? Ella, onorevole Ministro, ha detto che ci sono altre provvidenze per ogni tipo di operazioni. Sono d'accordo. Ma il mezzo fiscale è un mezzo notevole per incoraggiare determinate operazioni ed ostacolarne altre. Invece vediamo un unico tipo di operazioni, come a dire: tutti i gatti son bigi. Mi sembra, ad esempio, che l'Istituto per il lavoro all'estero svolga una attività veramente meritevole di godere di questi benefici, per cui i miei emendamenti mi pare che abbiano fondata ragione di esistere.

Lei, onorevole Ministro, non volle accettare l'invito che feci nell'altra riunione di rivedere il testo della legge, in modo da valersi del mezzo fiscale per aiutare talune operazioni e scoraggiarne altre, discriminando fra regione e regione, fra entità di crediti grandi o piccoli, fra destinazione dei crediti e così via. Non ha voluto farlo. Lei dice che il fisco deve guardare tutti allo stesso modo. Ma questo è sbagliato economicamente, ed anche moralmente. Chi dà miliardi all'I.M.I. per fornire crediti alla Montecatini e alla Fiat non deve avere lo stesso trattamento di favore di chi dà capitali per la Cassa per il credito alle imprese artigiane!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma l'I.M.I. è uno degli istituti colpiti con questa legge.

GRILLI GIOVANNI. Non saprei. Ma chi dà fondi all'I.M.I. non è certamente un danneggiato, è un privilegiato, perché incassa interessi notevoli, sui quali non paga la ricchezza mobile. Lei capisce che la questione è molto seria, per cui non so quanto sia op-

portuno aver presentato questa legge. Si creano dei privilegiati che percepiscono somme enormi di interessi, sui quali non pagano la ricchezza mobile. Capisco la necessità di far affluire fondi verso date attività, ma allora scegliamo fra queste attività e non tutte indiscriminatamente. Vediamo quali sono quelle che vanno favorite veramente. Certamente non tutto questo enorme numero di istituti che va via via aumentando va favorito e lei stesso teme che aumenti ancora di più.

Per cui io spero che i miei due emendamenti verranno visti dal Ministro con attenzione, e che egli voglia ancora riflettere su quell'ordine del giorno, del quale egli disse di condividere la preoccupazione relativa al fatto che si potessero favorire alcune regioni ed altre no, alcuni crediti ed altri no.

Torno a ripetere che con questa legge veniamo a porre tutti alla medesima stregua, il che è sbagliato economicamente e anche moralmente.

MARZOTTO. Non se se l'onorevole Grilli se ne sia reso conto, ma ha detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. L'onorevole Grilli, anche per il suo Gruppo, dice che è contrario a tutte le discriminazioni. Ma poi, almeno in teoria, vuole introdurre delle discriminazioni in ordine a determinati utilizzi del denaro affluito in vario modo al risparmio, cosa che era un residuo tristissimo di anni in cui le discriminazioni c'erano. Se il Governo, attraverso il Ministro Trabucchi, ha voluto presentare questo disegno di legge, è proprio per mettere ordine, e per fare una di quelle riforme di struttura di cui si è parlato in questo determinato campo, per togliere questi privilegi, ai quali voi vi dichiarate contrari, ma che in sostanza appoggiate quando si arriva al particolare. Se è vero che voi siete contro i privilegi, dovete essere contro i privilegi che attualmente gode l'I.M.I. e dovrete essere favorevoli a questa parificazione del regime fiscale fra tutti quanti gli istituti. Che poi ci siano delle differenze di destinazione di questo risparmio attraverso i vari istituti, questo è notorio. Ma già ha detto il Ministro che vi sono altre misure, in altra sede che discriminano e danno particolari situazioni di favore a questo tipo di risparmio in ordine alla sua destinazione. Ma introdurre qui una discriminazione vorrebbe dire soltanto mettere in difficoltà l'organo fiscale e togliere la possibilità di una onesta e libera concorrenza fra i vari istituti.

Per queste ragioni sono totalmente d'accordo col disegno di legge del Ministro, che fra l'altro ha anche lo scopo di fornire al-

l'Erario qualche miliardo. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, non è che questo disegno sia del tutto inutile, perché sei o sette miliardi possono far comodo proprio in questi giorni per andare incontro ad altri provvedimenti che abbiamo richiesto e che tutti sono d'accordo di approvare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Su questo punto mi permetterei di mettere un po' in chiaro la situazione. Qui abbiamo una serie di istituti che sono stati divisi su indicazione dello stesso Istituto di vigilanza, in due tipi fondamentali, come dicevo prima. E cioè istituti che operano solo a medio termine e istituti che operano a medio termine ed a termine normale. Premessa questa distinzione, che è inerente alla natura degli istituti creati con uno scopo determinato, oppure creati invece con scopi normali, dobbiamo tener presente il modo con cui questi istituti devono raccogliere il denaro. Questi istituti non raccolgono denaro col sistema dei depositi come altri istituti di credito, per cui avrebbero dei crediti a lunga scadenza e degli impegni a breve. Si è voluto invece, per la stabilizzazione delle operazioni di credito — e l'onorevole Grilli di queste cose si intende bene — si è voluto dunque e si vuole che il sistema di raccolta del denaro corrisponda al sistema di erogazione, dal punto di vista della lunghezza del termine. Per cui, invece di avere dei depositi fiduciari, questi istituti ricorrono ai buoni e alle obbligazioni. Ricorrendo ai buoni ed alle obbligazioni, e cioè andando a chiedere denaro sul mercato, questi istituti sono tutti su un piede di parità, nel senso che ricercano denaro sul mercato mediante collocamento dei titoli di credito. Su questi titoli di credito, questi istituti pagano un interesse, che resta quello che è, cioè che è sempre netto per quello che dà denaro, perché se i titoli rendono 5, si emettono a una determinata cifra, se rendono 6 ad un'altra determinata cifra, e se rendono 4 bisogna emetterli ad una cifra inferiore, perché praticamente è l'interesse quello che ne determina il valore sul mercato. Se mettiamo quindi l'imposta di ricchezza mobile di categoria A, chi dà il denaro riceverà sempre lo stesso e sarà solo l'istituto che viene a pagare di più. Il concetto ministeriale nel predisporre la norma è stato questo, tenendo conto di questo fatto pacifico e naturale che è sostanzialmente l'istituto che emette che finisce col pagare ed allora è meglio che l'istituto, in tutti i casi, paghi la ricchezza mobile, di categoria B, tenendo conto, da una parte del sacrificio effettivo che compie e dall'altra

dei suoi utili e perdite. In questa maniera, è vero che l'aliquota di categoria B si assomma con l'imposta sulle società e altre, ma la cosa è più giusta e si presenta con una situazione di maggior chiarezza perché si viene a percepire l'utile quando c'è e non semplicemente un utile presunto nel prestatore ma quello che di fatto si riversa totalmente sull'istituto.

Dato questo, riteniamo di non poter fare discriminazioni, considerato anche che la discriminazione avverrà direttamente attraverso l'utile perché l'Istituto che presta il danaro a prezzo elevato o che fa credito ad imprese che possono pagare di più, naturalmente avrà più utili; un altro meno o non ne avrà affatto e quindi non pagherà.

Non posso, quindi, accettare la proposta riduzione sulla ricchezza mobile. Ritengo, invece, che tutta la discussione debba essere fatta in merito all'imposta di categoria B.

Comprendo la proposta di togliere anche quella detrazione per rischi, ma ritengo che, in questo caso, la detrazione per rischi, che, in fondo, facilita la costituzione di una riserva e quindi va a rendere più solidi questi Istituti che assumono obbligazioni a lunga scadenza, sia veramente cosa che deve essere fatta anche perché è nelle caratteristiche di questo periodo di sviluppo la ricerca di alleggerire, se mai, gli istituti di credito che fanno operazioni a breve scadenza, facendo assorbire le operazioni di vero finanziamento dagli istituti che compiono operazioni a medio e lungo termine.

Queste le ragioni per le quali mi permetto di essere contrario agli emendamenti principali e subordinati presentati dall'onorevole Grilli Giovanni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare in merito agli emendamenti, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 del quale è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo comma. Vi è un emendamento formale consistente nella soppressione, all'inizio del comma, dell'articolo « la ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Sempre al secondo comma, lettera a), è stato proposto il seguente emendamento: « inserire, dopo le parole: regio decreto legge 2 settembre 1919 n. 1627, le parole: « del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 » e, dopo le parole: « del regio decreto-legge

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

13 novembre 1931, n. 1938 » aggiungere le altre: « del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

Ricordo che i provvedimenti sopra citati si riferiscono il primo all'I.C.L.E. ed il secondo alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'emendamento di cui sopra è stato accolto dal Governo.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

ZUGNO. È stato da me presentato un altro emendamento, aggiuntivo: « Aggiungere al termine della lettera a) le seguenti parole: « Restano ferme le norme vigenti relative al gratuito patrocinio ».

— TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non so se convenga porre questo emendamento aggiuntivo, in fine all'articolo invece che al termine della lettera a).

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Riten-
go sia il caso di accoglierlo.

SERVELLO. Dato che questa norma esiste, voler mettere un apposito capoverso per confermarla, mi sembra non sia ritualmente corretto.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Il presente provvedimento abroga formalmente tutti i precedenti, per conseguenza cade quanto non viene fatto salvo.

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe allora trovar posto all'articolo 4.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Non ho controllato quali di questi istituti godano del diritto al gratuito patrocinio.

ZUGNO. Si tratta di tutti gli istituti citati nel comma e quindi l'emendamento trova, in questo comma, giusta collocazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto, salvo, naturalmente, eventuale coordinamento.

(È approvato).

Pongo in votazione la sostituzione delle parole « in conformità delle norme legislative che li hanno costituiti e degli statuti », con le altre: « in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti ».

(È approvata).

SERVELLO. Nel caso non sia necessario verrà, allora, eliminato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intero comma a) nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grilli Giovanni soppressivo del comma b), non accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento in subordine presentato dall'onorevole Grilli Giovanni: « Al comma b) sostituire le parole: « dell'imposta di ricchezza mobile » con le parole: « di metà dell'importo dell'imponibile di ricchezza mobile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera b) dell'articolo 1.

(È approvata).

Rimane da aggiungere il seguente punto c) proposto dal Relatore Togni Giulio Bruno « dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o dai soggetti domiciliati all'estero ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 1 resta pertanto così formulato:

« Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Detta imposta è sostitutiva:

a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione. Nei confronti

degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto sopra disposto.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.

b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria *A* su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni.

c) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

«Nella determinazione del reddito imponibile di categoria *B* gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'articolo 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati.

La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel corso dell'esercizio si sono

verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell'accantonamento e dell'iscrizione in bilancio, la detrazione non è consentita.

La detrazione globale è consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell'ammontare dei crediti se l'accantonamento previsto dal comma precedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell'esercizio e non è ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti.

Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine superano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti.

Se in un esercizio l'ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, l'eccedenza è ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale.

Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento è consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria *B* dell'esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantonamento».

L'onorevole Zugno dichiara di ritirare il proprio emendamento.

Gli emendamenti presentati dall'onorevole Bima, non accolti dal Governo, si intendono decaduti per l'assenza del presentatore.

L'onorevole Grilli Giovanni propone la soppressione dell'articolo 2.

Pongo in votazione il mantenimento di tale articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'articolo 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente.

La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione.

La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e dalla persona preposta alla contabilità. Alla dichiarazione

devono essere allegata copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformità apposta dal segretario.°

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono più uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma.

L'ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione trascrivendovi l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

Per l'accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l'accertamento d'ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le contestazioni e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, trovano applicazione le norme valevoli in materia di imposta di registro».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione nel testo da me letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria B. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario,

anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni ».

Gli onorevoli Zugno e Restivo propongono al primo comma di sostituire le parole « trattamento tributario di esenzione o di abbonamento » con le parole: « trattamento tributario di abbonamento ».

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Onorevole Presidente, si può scegliere fra questo tipo di formulazione e quella esplicita del comma che io ho proposto come aggiuntivo, e cioè come secondo comma. Sostanzialmente mi pare mirino allo stesso scopo. Io credo tuttavia che la dizione più esplicita sia la migliore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Preferisco lasciare il comma così come è, inserendo poi il comma proposto, che riguarda due istituti soltanto.

PRESIDENTE. Onorevole Zugno, insiste nel suo emendamento ?

ZUGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma, nel testo da me letto.

(È approvato).

Vi è allora l'emendamento aggiuntivo.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Ministro già su questo comma voleva far salvo il trattamento relativo alla Cassa per il Mezzogiorno, alle autostrade e alla Banca europea degli investimenti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per questa ultima sarebbe inutile citare la disposizione, perché si tratta di una legge italiana che fa riferimento a un trattato internazionale. In ogni modo se vogliamo includerla non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Bisognerebbe quindi aggiungere al primo comma, dopo le parole: « operazioni di credito speciale » le parole: « salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 », vale a dire le tre leggi che riguardano rispettivamente la Cassa del mezzogiorno, le autostrade e la Banca europea per gli investimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Togni propone di integrare il primo comma con le seguenti parole, da porre dopo: « crediti speciali »: « salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

dalla legge 24 luglio 1961, n. 729 e dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 ».

Il Governo è favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(*E approvato*).

Dopo il primo comma, integrato come sopra, e che abbiamo approvato, si propone di inserire il seguente comma aggiuntivo proposto dal Relatore: « Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già effettuate che a sensi delle vigenti disposizioni di legge vi sono soggette, salva l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge ».

Metto in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*E approvato*).

Resta adesso da votare l'ultimo comma dell'articolo 4, che corrisponde al secondo comma del testo originario dell'articolo.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

A questo punto avevo pensato di inserire il mio emendamento, che il Ministro non accoglie. Desidero, per lo meno, darne lettura formale perché rimanga agli atti. Proponevo di aggiungere il seguente comma:

« Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui al regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, si continua ad applicare l'aliquota di imposta annua di abbonamento prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)* dell'articolo 1 ».

Come ho già detto, il Ministro non lo accoglie.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No, posso anche accogliere tale emendamento, ma con l'impegno che resti per quel solo caso.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Ma questo risulta già dall'attività legislativa, perché non si potrà facilmente innovare sull'argomento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro.

Pongo allora in votazione l'emendamento da me letto.

(*E approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

« Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231.

Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già effettuate che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria *B* con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.

Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui al regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 ».

Metto in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

«Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano:

a) per quanto riguarda l'imposta di abbonamento e l'imposta di ricchezza mobile di categoria B, dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile categoria A, sugli interessi passivi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

c) per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, sugli interessi attivi e sugli altri ricavi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

d) per quanto riguarda le altre imposte indirette e le tasse, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la presente legge entra in vigore».

L'onorevole Zugno ritira l'emendamento da lui presentato all'articolo 5.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo da me letto.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (3294) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Roberti ed altri: Riconoscimento in favore degli Ispettori generali tecnici o Direttori di Stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica di Ispettori superiori tecnici prima della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dell'anzianità posseduta in tale precedente loro qualifica (555) e Pitzalis: Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per quanto concerne le carriere direttive del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato (Urgenza) (2202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Roberti ed altri: «Ri-

conoscimento in favore degli Ispettori generali tecnici o direttori di stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica di Ispettori superiori tecnici prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dell'anzianità posseduta in tale precedente loro qualifica» e Pitzalis: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per quanto concerne le carriere direttive del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato».

MAROTTA VINCENZO. L'articolo 21 è stato già approvato. Mi permetterei solo che in sede di coordinamento, al primo comma, venisse data una formulazione più tecnica che, secondo la mia proposta sarebbe la seguente:

«Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano compiuto, anche dopo la data medesima, un periodo di servizio superiore a 90 giorni, ed abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265».

Si tratta però solo di una questione di coordinamento e non ritengo sia quindi il caso di votare la mia proposta come fosse un emendamento.

ARMAROLI. Noi siamo d'accordo.

RAUCCI. Siamo d'accordo perché si tratta di una questione di coordinamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di mutare il testo, ma poiché, in sostanza il testo non muta molto e siamo tutti disposti ad accettare la proposta, mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni rimane stabilito che, per coordinamento, il testo del primo comma dell'articolo 21 è redatto nella formulazione proposta dal deputato Marotta Vincenzo.

ARMAROLI. Poiché nella precedente seduta era stato lasciato in sospenso l'emendamento aggiuntivo all'articolo 13, propongo di esaminarlo subito.

ANZILOTTI, *Relatore*. Aderisco alla proposta del collega Armaroli.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

RAUCCI. È stato esaminato ieri il secondo comma del detto articolo nel testo dell'emendamento presentato dalla nostra parte che così recita:

« Per il personale proveniente da categoria inferiore a quella di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili ai fini della determinazione della nuova paga sarà tenuto conto di tutti i passaggi di categoria attribuendo per ognuno di essi, in ogni caso, la paga di importo immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio. L'attribuzione degli aumenti periodici, in ogni passaggio di categoria, verrà effettuata sulla base della paga prevista per la categoria medesima fino a ricostruzione avvenuta con l'assegnazione della nuova paga prevista dalla presente legge.

Per le eccedenze di anzianità valgono le norme di cui sopra ».

Ritengo che il senso di detto emendamento sia abbastanza chiaro; comunque nella seduta di ieri abbiamo cercato di illustrarlo, sia pur brevemente.

Per l'applicazione di leggi precedenti, si sono creati casi abnormi quali quello, per esempio, di due operai partiti con la stessa anzianità di servizio, uno dei quali riesce a ottenere un avanzamento di carriera realizzando la qualifica di capo operaio mentre l'altro rimane nella qualifica iniziale. Ebbene tra i due operai vi è una situazione salariale di svantaggio per il capo operaio!

La norma da noi proposta, tende appunto a superare questi casi abnormi.

ANZILOTTI, *Relatore*. L'emendamento al secondo comma dell'articolo 13 fu, nella precedente seduta, accantonato perché non lo avevamo esaminato attentamente. È un caso che riguarda tutti i salariati dello Stato e che rientra in un disegno molto più generale che non riguarda il solo ambito dei Monopoli di Stato. Non è questione, quindi, da limitare soltanto ai Monopoli di Stato. Si tende a ricostruire la paga dei salariati che, anni or sono, hanno conseguito un passaggio di categoria, dando conseguentemente, alla legge un effetto retroattivo.

RAUCCI. Se l'onorevole Relatore consente, non vi è alcuna retroattività; introduciamo una norma che tende a sanare anomalie verificatesi per l'applicazione della legge precedente, nel trattamento previsto da questo disegno di legge; non si ha quindi un'applicazione retroattiva ma si fa una rico-

struzione della carriera prevista dalla legge precedente.

GRILLI GIOVANNI. È un atto di riparazione e di giustizia!

ARMAROLI. Qualora la nostra proposta non venisse accolta, si determinerebbe una esasperazione della situazione qui lamentata. Infatti chi ha un'aspettativa di un aumento periodico non lo ha, mentre un altro dipendente per il quale aumento periodico non ha aspettativa, lo conserva, superando così colui che ha avuto il torto di essere stato promosso. Di nient'altro si tratta che di ricostruire la carriera applicando gli aumenti periodici in base all'anzianità acquisita per ogni singola carriera. In caso, ripeto, l'emendamento non venisse accolto, si verrebbe a creare una situazione particolarmente grave perché il dipendente non avrebbe alcun interesse ad essere promosso. Bisogna evitare che la promozione comporti un danno per gli interessati!

MAROTTA VINCENZO. È esatto che questa norma interessa tutte le Amministrazioni dello Stato, ma interessa, in particolare, l'Amministrazione dei monopoli di Stato i cui coefficienti base dei salariati comportano il caso lamentato per cui chi viene promosso, riceve di meno di chi è stato meno diligente; specialmente nelle promozioni a scelta o per esami. Si osserva che si tratta di una questione generale, ma non possiamo dimenticare che la legge ha sovente stabilito trattamenti particolari per alcune categorie in base ad una norma di cui si sono ampiamente servite le categorie dei ferrovieri e dei postelegrafonici. Bisogna anche considerare che l'Amministrazione dei monopoli dello Stato poggia per gran parte la sua fortuna sui salariati e deve quindi, più di ogni altra, eliminare dissensi e dare serenità per lo sviluppo della carriera così che i più bravi si possano impegnare maggiormente, facendo dei concorsi interni. In caso diverso, verremmo a premiare la pigrizia.

Prego, anche a nome del collega Scarlato, di voler formulare un testo che risponda a quanto esposto.

ARMAROLI. Molto bene!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro è, su questo argomento, molto diviso.

ARMAROLI. Si rimette alla maggioranza?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Da una parte il Ministro riconosce che l'applicazione delle promozioni a quei salariati ha dato luogo, molte volte, a quei difetti di cui qui si è avuta l'eco; d'altra parte è, però, preoccupato e non poco. In questo caso l'Amministrazione dei monopoli di Stato dovrebbe

diventare una specie di portabandiera di una siffatta soluzione rispetto ad altre Amministrazioni. A parte l'idea che l'Amministrazione dei monopoli di Stato sia basata sul personale operaio, debbo pure far presente che quando si tratta di alterare un concetto che è rimasto fondamentale nell'Amministrazione dello Stato — ed è noto che quando sono state fatte norme nuove, si è sempre sostenuta l'assoluta validità del principio che con la promozione si entra nel grado nuovo, senza ricostruzione di carriera — non può, il Ministro essere favorevole alla proposta avanzata anche se questa possa corrispondere ad un concetto generale di giustizia.

Bisognerà, quindi, trovare un sistema per evitare quegli inconvenienti di cui si è parlato ma non riterrei sia il caso di cominciare a porre qui una mina nel sistema fondamentale dell'amministrazione.

GRILLI GIOVANNI. Una mina benefica!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È sempre una mina. Sarei quindi dell'opinione che si debba respingere questo emendamento proprio per i motivi di ordinamento generale e ciò, pur riconoscendo, che si possa eventualmente studiare una norma che venga incontro alle esigenze che in questa sede sono state fatte presenti.

ZURLINI. Desidero osservare che vi è una norma alla quale ci si può riferire: richiamo gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge n. 324 del 1959 che non stabiliscono tale norma; determinano norme di carattere transitorio per l'applicazione degli aumenti periodici nel momento in cui essi vengono fatti. La norma che vale è che il dipendente, in sede di promozione deve acquisire uno stipendio superiore. Ebbene noi chiediamo l'estensione di questa norma e questo è inevitabile ogni qual volta gli stipendi vengono modificati. Noi stabiliamo quindi una norma già attuata e non ci si può riferire a quella che era una norma di carattere transitorio.

Un dipendente che aveva un suo aumento periodico ieri, e viene promosso oggi, non ha aumento periodico. Se non fosse stato promosso, invece, questo aumento lo avrebbe avuto; percepisce, quindi, uno stipendio inferiore così che si arriva al punto che la promozione determina un danno economico.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È vero. Si deve però tener presente che si è sempre considerata ogni categoria a sé; le categorie fanno classe a sé stante, tanto che si è giustamente rilevato che, naturalmente, entrando nella categoria superiore a quella

che ella chiama promozione, si ha tutto un nuovo sviluppo di carriera.

Questo è il problema. Non credo quindi che si possa considerare che questa norma violi il sistema.

È un sistema che può essere criticabile ma è un sistema che è alle fondamenta di tutte le strutture della nostra pubblica amministrazione. Ammettere che si possa qui ricostruire la carriera, rappresenta veramente una rivoluzione e non vorrei introdurre una rivoluzione limitatamente ai Monopoli di Stato. Debbo anche far presente quanto mi è comunicato dalla stessa Direzione dei monopoli, che cioè, si verrebbe a ricostruire la paga dei salariati anche in relazione a prestazioni fatte decine di anni or sono e non è possibile far questo. Potremmo tutt'al più dire che per le promozioni che verranno in futuro, si potrà far questo, ma non si può arrivare fino al punto di applicare addirittura un principio per cui si dovrebbe tener conto, anche dal 1924, di quelle che sono state le prestazioni in altri gradi.

Gli onorevoli proponenti comprendono che ci troviamo di fronte a problemi gravissimi.

È per questo che propongo che d'ora innanzi se si fanno delle promozioni si possa tenere conto dello stipendio che il personale godeva prima, in modo che la promozione non possa avere un effetto deprimente. Su questo posso essere d'accordo, ma se debbo tener conto anche dei periodi pregressi di decenni non posso ammettere una situazione di questo genere.

RAUCCI. Chiedo che il mio emendamento venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Siccome la questione è di notevole importanza per il riflesso che può avere anche sul bilancio e sull'ordinamento generale del pubblico impiego, l'emendamento dovrebbe essere inviato, per il parere, alla I Commissione Affari costituzionali.

Lo pongo quindi in votazione con l'esplicita riserva che, se approvato nel principio, si dovrà sentire la I Commissione.

(È approvato).

S'intende quindi che il comma è approvato in via di principio, quindi verrà inviato subito alla Commissione Affari costituzionali, per sentirne il parere, parere che è vincolante.

(Così rimane stabilito).

Data la concomitanza dei lavori in Aula, il prosieguo della discussione è rinviato a domani mattina alle ore 9,30.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Trattamento tributario degli Istituti di credito a lungo termine » (2952):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anzilotti, Armani, Armaroli, Bigi, Caponi, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Patrini, Raucci, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Tripodi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

Sono in congedo:

Bima e Maxia.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI